



# NEWSLETTER n. 6/2018



del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO

a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci

16 febbraio 2018

## Astensione dalle udienze il 23 febbraio

Al fine di permettere la più ampia partecipazione dei Colleghi alle assemblee territoriali che saranno organizzate sul territorio nazionale su base distrettuale nell'ambito della manifestazione "Giornata della dignità e dell'orgoglio dell'avvocatura e della salvaguardia delle tutele - Parliamone prima", l'Organismo Congressuale Forense (OCF) ha deliberato di indire l'astensione degli avvocati dalle udienze e da ogni altra attività giudiziaria, in conformità con il codice di autoregolamentazione, per rivendicare i seguenti irrinunciabili valori:

- a) la salvaguardia della professione forense quale strumento di composizione delle distorsioni sociali e del mercato;
- b) la irrinunciabilità della tutela giudiziaria dei diritti, anche con la conservazione della giustizia di prossimità;
- c) l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocatura;
- d) il diritto ad una "giusta" remunerazione della prestazione professionale.

## Le 'Brevi dal Palazzo'

(Maggiori informazioni potranno essere acquisite sui siti dell'Ordine - [www.avvocatibergamo.it](http://www.avvocatibergamo.it)  
del CNF [www.consigionazionaleforense.it](http://www.consigionazionaleforense.it) - della Cassa di Previdenza - [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it))

### Uso del titolo professionale nella lingua dello Stato di origine

Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza 26/9/2014 n. 115, ha stabilito che costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, nella propria corrispondenza anche informativa, usi il titolo di "Avv. S." o "Avv. Stab.", anziché il titolo professionale nella lingua dello Stato di provenienza (art. 7 D.Lgs. n.96/2001), così ingenerando confusione con il titolo professionale dello Stato ospitante, nella specie aggravata dall'uso di un acronimo.

Pertanto si raccomanda agli avvocati, cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea che esercitano in Italia, il rispetto del D. Lgs. 96/01. In particolare si ricorda che l'art. 7 impone l'utilizzo del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una lingua ufficiale dello Stato di provenienza, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato.

Non è perciò consentito l'utilizzo del titolo "avvocato stabilito".

## Corso per difensori d'ufficio 2018

Il Consiglio dell'Ordine ha approvato, e pubblicato sul sito, il regolamento e il programma, con le modalità di **iscrizione entro il 2 marzo**, del nuovo Corso per difensori d'ufficio. Il corso avrà durata biennale per 90 ore di lezione e si svolgerà a partire dal **9 marzo 2018** presso la Sala Barbisotti in Bergamo via Calvi n. 9, nelle date indicate nel programma.

## Iscrizione a ruolo pignoramenti presso terzi

E' pubblicata sul sito dell'Ordine, e già diffusa agli iscritti, la nota esplicativa dei giudici della sezione esecuzioni mobiliari in ordine all'iscrizione a ruolo dei pignoramenti presso terzi.

## Cassa Forense

### Scadenze pagamenti contributi obbligatori del 2018

-**28 febbraio 2018 (mercoledì)**: termine per il pagamento della 1<sup>a</sup> rata del contributo minimo soggettivo obbligatorio dovuto per l'anno 2018;

-**30 aprile 2018 (venerdì)**: termine per il pagamento della 2<sup>a</sup> rata del contributo minimo soggettivo obbligatorio dovuto per l'anno 2018.

**Dal sito si generano i MAV relativi ai versamenti.**

## Deontologia

### Inadempimento al mandato professionale e false rassicurazioni

"Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell'avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all'assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause (*Nel caso di specie, il professionista era stato incaricato di agire in sede civile nei confronti dei responsabili della morte della figlia. Successivamente, l'avvocato consegnava al cliente un atto di citazione, rassicurandolo della imminente pubblicazione della sentenza, sebbene la causa di risarcimento non fosse stata in realtà mai instaurata. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare aggravata della sospensione dall'esercizio professionale per mesi quattro*)".

(C.N.F. pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar, sentenza del 24 novembre 2017, n. 187)